

TI_GERICHTE 11.2023.111 vom 23. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.111_d20140923

FR: TI_GERICHTE 11.2023.111 du 23 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2023.111 del 23 settembre 2014

Regeste

Modifica del luogo di dimora del figlio: competenza internazionale in caso di espatrio

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contesa davanti al Pretore essendo l'autorizzazione a modificare il luogo di dimora del figlio e le relative conseguenze, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 28 agosto 2023 (traccia dell'invio n. 98. _____, agli atti). Presentato il 7 settembre e 2023 (traccia dell'invio n. 98. _____), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Il 31 agosto 2023, come detto, AO 1 si è trasferita con il figlio M _____ in Italia, dove si è stabilita, ciò che risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop. Al momento della presentazione dell'appello, il 7 settembre 2023, il litigio aveva quindi già assunto carattere internazionale. Ora, la competenza internazionale delle autorità giudiziarie svizzere è retta dalla legge sul diritto internazionale privato, sempre che trattati bilaterali o multilaterali non dispongano altrimenti (art. 1 cpv. 2 LDIP). E in tale ambito tanto la Svizzera quanto l'Italia hanno ratificato la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011: CLaH96). Secondo l'art. 5 cpv. 1 CLaH96 l e autorità giudiziarie e amministrative dello Stato contraente in cui il minore risiede abitualmente sono competenti per adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore. L'art. 5 cpv. 2 prevede che in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza, fatto salvo l'art. 7 della convenzione (trasferimento illecito o mancato ritorno illecito del minore). In simili eventualità il principio della perpetuatio fori non si applica se la nuova dimora abituale si trova in uno Stato contraente (DTF 149 III 86 consid. 2.4). Il trasferimento della residenza in un altro Stato contraente ha lo stesso effetto se il minore trasferisce la propria residenza abituale dopo l'inizio del procedimento, seppure il procedimento sia pendente in appello, ovvero davanti a un'autorità con piena cognizione in fatto e in diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2024 con-sid. 2.2.1) . La perdita di competenza vale così, a maggior ragione, anche per un tribunale che al momento del trasferimento del minore non sia ancora stato adito con un rimedio giuridico (DTF 143 III 195 consid. 2; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_948/2017 del 12 marzo 2018

consid. 3.3).

E. 3

Premesso ciò, nel caso in esame madre e figlio hanno lasciato la Svizzera per l'Italia subito dopo la notificazione del decreto cautelare impugnato, del 25 agosto 2023. Il 31 agosto 2023, data dell'avvenuto trasferimento all'estero, la decisione del Pretore che autorizzava espressamente l'espatrio era perciò esecutiva. A quel momento infatti AP 1 non solo non aveva ancora ottenuto il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello al riguardo, ma nemmeno aveva ancora introdotto appello. Contrariamente all'opinione dell'appellante, di conseguenza, il trasferimento in questione non può essere considerato illecito nel senso dell'art. 7 CLaH96. Per di più, il cambio di residenza abituale del figlio, previsto in una prospettiva a lungo termine dalla madre, ha avuto effetto immediato. Di conseguenza, data la costituzione della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente e in assenza di un trasferimento illecito, la competenza delle autorità svizzere è venuta meno, come prevede l'art. 5 cpv. 2 CLaH96 (DTF 143 III 195 consid. 2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 2.2.2). È vero che un'autorizzazione già in via cautelare a trasferire il luogo di residenza di un minore all'estero va concessa solo con particolare riserbo, proprio per evitare la perdita di competenza che tale trasferimento comporta per i tribunali svizzeri quando il Paese di destinazione è parte alla nota Convenzione (DTF 144 III 473 consid. 4.2.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 5.1.2). Ed è altrettanto vero che nella fattispecie mal si intravedono oggettive ragioni di urgenza che giustificassero un'autorizzazione alla partenza già in via cautelare. Inoltre per non rendere illusorio un appello il primo giudice avrebbe almeno potuto autorizzare il trasferimento solo dopo una certa data. Rimane di fatto che, in concreto, al momento della presentazione dell'appello il trasferimento, avvenuto grazie a una decisione del Pretore che ne autorizzava l'esecuzione, era lecito. Nulla impediva per altro a AP 1 di introdurre appello senza indugio, formulando una richiesta di effetto sospensivo in via superprovvisoria. Nelle circostanze descritte, in definitiva, questa Camera non può che constatare la propria incompetenza a decidere le questioni sollevate in appello, le quali sottostanno alla citata convenzione (“ misure di protezione ”). Quanto all 'autorità e alla custodia parentale il rimedio giuridico si rivela pertanto irricevibile.

E. 4

La competenza dell'autorità svizzera non decade, invece, per quel che riguarda il mantenimento del figlio. In proposito continua ad applicarsi così il principio della perpetuatio fori , nel senso che il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si ancora la sua competenza mutino in seguito (DTF 149 III 91 consid. 3.1). In concreto il Pretore ha rilevato che nessuna delle parti chiedeva di adeguare il contributo di mantenimento in caso di trasferimento del figlio in Italia. L'appellante contesta tale affermazione e chiede, con riferimento alle proprie domande, di rinviare gli atti al Pretore perché statuisca al riguardo. Se non che, in prima sede AP 1 aveva postulato, in via cautelare, la custodia esclusiva del figlio, limitandosi “parimenti” a sollecitare la soppressione del contributo di mantenimento”. Non aveva chiesto di fissare un nuovo contributo alimentare nel caso in cui il figlio fosse stato trasferito all'estero. Il rilievo del Pretore è dunque pertinente. 5. AP 1 contesta infine la ripartizione delle spese giudiziarie, chiedendo di porre tutti gli oneri processuali a carico della convenuta, con obbligo per lei di rifondergli fr. 3000.– a titolo di ripetibili. Il Pretore

ha ritenuto invece l'istante interamente soccombente, di modo che gli ha addebitato le spese (fr. 2500.–) e le ripetibili (fr. 5000.–), calcolate in base al dispendio di tempo (15 ore di lavoro, di cui 4 ore e 20 minuti solo per le udienze, oltre al tempo delle trasferte) alla tariffa di fr. 280.– l'ora, più spese fisse e IVA. a) L'appellante fa valere anzitutto di non essere interamente soccombente, poiché la richiesta di provvigione ad litem è stata respinta. Egli adduce poi che le 15 ore di lavoro stimate dal primo giudice non sono condivisibili, sia perché le udienze sono durate solo 3 ore e 35 minuti sia perché la patrocinatrice della convenuta ha lo studio nei pressi della Pretura. Tanto più che, egli soggiunge, la controparte medesima aveva chiesto in un primo tempo una provvigione ad litem di fr. 3000.– (pari a 10 ore di lavoro), che l'istruttoria è stata limitata e che il procedimento non poteva ritenersi particolarmente complesso. Infine, per l'istante, fino al memoriale conclusivo la convenuta non aveva neppure “protestato” ripetibili, di modo che il Pretore non poteva accordare indennità di propria iniziativa. b) Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In concreto l'istanza di AP 1 è stata respinta, sicché l'interessato va considerato tale. Egli ha ottenuto invero causa vinta per quanto riguarda la provvigione ad litem, ma nel complesso tale questione era di importanza trascurabile e per finire non incide sull'esito del giudizio. c) Relativamente alle ripetibili, si conviene che un'indennità a tal fine va formalmente richiesta (art. 105 cpv. 1 CPC a contrario; DTF 144 III 447 consid. 3.3.2; 139 III 344 consid. 4.3), anche se una richiesta generica e non quantificata è sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 4A_106/2021 dell'8 agosto 2022 consid. 3.1 con rinvii, in: RSPC 2023 pag. 267). Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume l'istante, nel suo memoriale di osservazioni del 27 mar zo 2023 la convenuta aveva “protestato spese giudiziarie” (pag. 9) e ha ribadito tale richiesta nella duplice del 16 maggio 2023 (pag. 10). Considerato che, come detto, le spese giudiziarie comprendono gli oneri processuali e le ripetibili, una domanda del genere appariva sufficiente. d) Quanto all'ammontare dell'indennità, è possibile che la durata delle udienze sia stata inferiore a quella indicata dal Pretore. Ed è verosimile che per recarsi in Tribunale la patrocinatrice della convenuta non abbia perduto molto tempo. Resta il fatto che la causa in esame, non propriamente elementare, ha pur sempre implicato la redazione di tre memoriali e la partecipazione a due udienze, oltre a presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza). Un dispendio di poco più di due giorni di lavoro può quindi apparire elevato, ma non denota un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice (al proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio). e) Per quel che è del compenso orario, il Pretore ha correttamente applicato la remunerazione di fr. 280.– prevista dall'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Contrariamente a quanto parrebbe sostenere l'appellante, le ripetibili sono sì fissate per un ammontare complessivo, ma non comprendono le spese fisse e l'IVA, che esulano dalla tariffa oraria. Ne discende che, per finire, nel suo esito l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore resiste alla critica.

E. 6

Se ne conclude che, nella misura in cui è ricevibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si trascura tuttavia che l'appellante aveva buoni motivi per appellare l'improvvida decisione del Pretore, il quale ha autorizzato la partenza del figlio all'estero in via cautelare

senza alcuna apparente urgenza, precludendogli qualsiasi controllo della decisione impugnata in sede di appello. Soccorrono così motivi d'equità per scostarsi dal riparto degli oneri secondo la soccombenza e suddividere le spese in modo paritario, compensando le ripetibili.

E. 7

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo a questioni di valore giusta l'art. 74 lett. b LTF, litigiosa essendo l'autorizzazione all'espatrio. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. Notificazione a: – ; , . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.